



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 "MAZZINI-CAPOGRASSI" - SULMONA

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 -

e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it

A tutto il personale dell'Istituto

All'albo

Al sito web

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE della PUBBLICA ISTRUZIONE- C.S.P.I. TRASMISSIONE O.M. 234 del 05.12.2023 *"Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni".*

Il Ministero dell'Istruzione, con l'O.M. 234 del 05.12.2023 - che si trasmette in allegato e di cui si richiamano di seguito alcuni dei passaggi fondamentali- ha indetto le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti. **Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 7 maggio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 17,00.**

I membri del C.S.P.I. sono in totale n. 36, di cui 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:

- 1 per la scuola dell'infanzia;
- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.

Ne fanno parte, altresì,

- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 234 del 05.12.2023, ***Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali***, spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a **tutti i docenti di ruolo e non di ruolo** in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni.

Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 234 del 05.12.2023 ***"Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali"***, l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

Ai sensi dell'art. 16 dell'O.M.234/2023, "**Costituzione e insediamento delle Commissioni elettorali di istituto**", entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite presso le singole istituzioni scolastiche le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica.

Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa operazione viene redatto processo verbale (All. 1 all'OM 234/2023- parte prima).

Ai sensi dell' art. 20 dell'O.M.234/2023, "**Compiti delle commissioni elettorali di istituto**", le commissioni elettorali di istituto procedono ai seguenti principali adempimenti secondo la tempistica precisata:

- a) scelta del proprio presidente, all'atto dell'insediamento;
- b) acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
- c) formazione degli elenchi degli elettori;
- d) esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
- e) affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- f) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- g) rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
- h) acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
- i) nomina dei presidenti di seggio;
- j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- l) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- m) comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
- n) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

Ai sensi dell'art. 24 dell'O.M. 234/2023 "**Formazione delle liste dei candidati**", dovrà essere assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni elettorali.

Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all'unità numerica intera superiore.

I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.

Per tutto quanto non richiamato nella presente nota, si rinvia integralmente all' allegata Ordinanza Ministeriale 234/2023.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Domenica Pagano